



REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELLA

SCUOLA E BANDA MUSICALE

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 71 del 20/08/2009

Comune di Capaci

Provincia di Palermo

Regolamento Scuola e Banda Musicale

Art. 1

Il presente Regolamento comunale disciplina l'istituzione del servizio per la costituzione e la gestione di una Scuola di formazione e di avviamento alla musica e di una Banda Musicale presso il Comune di Capaci.

Per la costituzione, l'organizzazione e la gestione della Scuola di formazione e di avviamento alla musica e della Banda musicale, il Comune di Capaci può avvalersi dell'ausilio di Associazioni Musicali, presenti ed operanti nel territorio, senza alcuna finalità di lucro, con esperienza professionale specifica maturata nel settore della formazione musicale. L'eventuale rapporto con tali Associazioni musicali, dovrà essere regolato e disciplinato da un'apposita convenzione da stipularsi tra le parti.

Art. 2

La Scuola di formazione e di avviamento alla musica, oltre ad una intrinseca ed evidente valenza di carattere sociale e culturale, ha lo scopo di sensibilizzare e di diffondere, nell'ambito della nostra comunità, l'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, unitamente al consolidamento ed all'ulteriore crescita delle esperienze nel settore sin qui maturate dalle Associazioni operanti nel nostro territorio.

In particolare la Scuola di formazione e di avviamento alla musica avrà lo scopo di:

- Formare i giovani aspiranti musicanti, che intendano avviarsi allo studio della musica con l'intento di divenire componenti del Corpo Bandistico cittadino;
- Garantire, mediante la cura, l'applicazione e l'esercizio costante, un miglioramento ed un perfezionamento del livello artistico e professionale delle prestazioni musicali del Corpo Bandistico;
- Diffondere le più diverse e svariate forme di cultura e di apprendimento musicale, specialmente tra le giovani generazioni.

La Scuola di formazione e di avviamento alla musica si propone l'obiettivo di garantire un punto di riferimento certo e costante, di offrire un servizio organico e programmato, in relazione alla domanda di istruzione musicale proveniente in particolar modo dal mondo giovanile e dall'associazionismo culturale, al fine di garantire percorsi formativi sistemici, completi e qualificati, attraverso il metodo dell'applicazione costante, dell'impegno e del rigore didattico. Agli allievi, per un ottimale profitto scolastico, il Comune garantirà la fornitura dei testi e degli spartiti musicali, la cui adozione verrà proposta dal Direttore artistico.

Art. 3

Alla Scuola di formazione e di avviamento alla musica ed alla Banda Musicale sovrintendono il Sindaco, l'Assessore delegato al ramo amministrativo ed il rappresentante legale dell'Associazione convenzionata, secondo le modalità previste dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Associazione con annesso regolamento ed eventualmente dalla stipulanda Convenzione.

Il legale rappresentante dell'Associazione convenzionata, dovrà mantenere costanti e proficui rapporti di collaborazione e di sintonia del Comune con la Scuola di formazione e di avviamento alla musica ed il complesso bandistico.

Art. 4

Il Comune provvede al mantenimento della Scuola di formazione e di avviamento alla musica e della Banda Musicale mediante la stipula di un'apposita Convenzione con un'Associazione, della durata di tre anni, rinnovabile.

Il Comune concede inoltre idonei locali arredati e confortevoli per lo svolgimento dell'attività sociale e convenzionata dell'Associazione, fornisce adeguati mezzi finanziari per l'acquisto di carta musicale, di partiture, di stampati e cancelleria varia, di strumenti musicali, di cui dovrà garantirsi anche la relativa manutenzione.

Art. 5

Sono ammessi alla frequenza della Scuola di formazione e di avviamento alla musica tutti i cittadini capacensi e non, che vengano ritenuti idonei per essere formati ed avviati alla formazione musicale. Nel caso in cui le richieste di adesione alla predetta Scuola fossero eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili, si darà prima la precedenza ai cittadini capacensi e, successivamente a quelli maggiori per età anagrafica. Gli allievi hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni emanate dagli organismi dirigenti della Scuola di formazione e di avviamento alla musica.

Art. 6

L'allievo che dimostrerà particolare versatilità all'apprendimento ed alla tecnica dello strumento musicale, su parere insindacabile dei formatori, riceve dal Comune uno strumento musicale, di cui dovrà avere scrupolosa cura, rimanendo responsabile per il deterioramento e/o il danno arrecato allo stesso per imperizia, incuria o colpa. In caso di minore età, l'esercente la patria potestà, all'atto della ricezione dello strumento musicale, dovrà assumere la responsabilità mediante dichiarazione di garanzia.

Art. 7

Il legale rappresentante dell'Associazione convenzionata, in collaborazione con il Consiglio Direttivo della stessa, ha il compito e la responsabilità di promuovere ed organizzare l'attività musicale in seno alla scuola ed al complesso bandistico, al fine di elevare e perfezionare il gusto e la sensibilità artistica degli allievi, dei bandisti e della cittadinanza, cui è rivolta essenzialmente la proposta musicale nelle esibizioni pubbliche. Egli è tenuto anche a garantire l'aggiornamento degli spartiti e delle riviste musicali, cura la formazione professionale degli allievi, sia nella parte teorica che in quella pratica, oltre che nella storia della musica, affidando l'incarico specifico ad un maestro direttore esperto in campo musicale, che assolva la funzione di istruttore tecnico, avviando e seguendo gli allievi nell'apprendimento della tecnica dei singoli strumenti musicali. Secondo le indicazioni del legale rappresentante e del maestro direttore incaricato, gli allievi più diligenti, che manifestassero evidenti attitudini musicali e notevoli margini di miglioramento, potranno essere avviati al Conservatorio di musica per conseguire un valido titolo di studio e professionale in ambito musicale (licenza di solfeggio, diploma di strumento musicale, di composizione e strumentazione per banda o altri titoli di studi equipollenti o superiori).

Art. 8

L'Associazione convenzionata curerà l'archiviazione e la catalogazione delle riviste, degli spartiti, delle marce e di tutti gli altri lavori musicali; curerà inoltre la formazione professionale dei bandisti, per prepararli efficacemente alle esibizioni in pubblico. Essa è tenuta ad inventariare dettagliatamente ed a custodire tutto il materiale fornitole dal Comune di Capaci (mobili, suppellettili, arredi, partiture, strumenti musicali e quant'altro dovesse esserle affidato in consegna e/o in custodia).

Complesso bandistico

Art. 9

Il complesso bandistico "Città di Capaci" sarà prioritariamente ed essenzialmente composto dagli allievi provenienti dalla Scuola di formazione e di preparazione alla musica; impreviste e temporanee carenze d'organico, per ragioni tecniche e di supporto, potranno consentire il ricorso a prestazioni professionali da parte di bandisti esterni.

Art. 10

Il legale rappresentante dell'Associazione convenzionata in collaborazione con il direttore artistico curerà tutti i rapporti del complesso bandistico sia con il Comune di Capaci che con i terzi (Enti pubblici o privati) che ne richiedano le prestazioni professionali, quale referente del Consiglio Direttivo. Egli curerà inoltre le incombenze burocratiche relative ai versamenti dei diritti SIAE, che saranno a carico della stessa solo per le prestazioni professionali a favore di terzi (Enti pubblici o privati), per le quali il complesso bandistico verrà autonomamente remunerato.

Art. 11

Il complesso bandistico deve prioritariamente garantire e disimpegnare le prestazioni professionali a favore del Comune di Capaci, sia quelle a titolo gratuito che quelle a titolo remunerativo, secondo il calendario concordato preventivamente tra le parti.

L'eventuale erogazione di borse di studio e/o il rimborso forfettario delle spese sostenute dai bandisti verranno regolati dalle norme previste dallo Statuto sociale e/o dai Regolamenti interni dell'Associazione convenzionata; essi vanno diligentemente e dettagliatamente trascritti nei libri sociali e contabili della predetta Associazione.

Art. 12

Il complesso bandistico si impegna a garantire al Comune di Capaci, a titolo gratuito, almeno sei prestazioni professionali nell'arco di ciascun anno solare, sia in occasione di ricorrenze civili che religiose, secondo un calendario da definire e da concordare tra le parti, con congruo anticipo.

Art. 13

Il complesso bandistico può liberamente ed autonomamente assumere impegni con terzi, sia enti pubblici che privati, per prestazioni professionali remunerate, anche fuori dai confini territoriali comunali, compatibilmente con il calendario delle prestazioni professionali gratuite da garantire al Comune di Capaci, cui si dovrà dare la precedenza.

Art. 14

Le norme associative, comportamentali e disciplinari cui dovranno attenersi gli iscritti alla Scuola di formazione e di preparazione alla musica ed al complesso bandistico, al fine di preservare e custodire il prestigio, il decoro ed il buon nome degli stessi, saranno quelle previste nello Statuto e nel Regolamento interno dell'Associazione convenzionata, cui verrà demandato il compito e l'onere di sovrintendere in materia.

Art. 15

I locali comunali che verranno affidati all'Associazione convenzionata, saranno custoditi, preservati e gestiti dagli aderenti all'Associazione stessa, con norme di gestione e di amministrazione previsti dalla Convenzione, la cui corretta applicazione viene affidata agli organismi statutari dell'Associazione stessa.

Art. 16

Il complesso bandistico, oltre al maestro direttore nominato dall'Associazione convenzionata, avrà un capobanda scelto dai bandisti stessi. Egli si dovrà occupare della disciplina dei bandisti ed avrà il compito di dirigere il complesso bandistico in tutte le esecuzioni pubbliche, quando non è presente il maestro direttore. Al capobanda grava la responsabilità di visionare e sovrintendere alla manutenzione degli strumenti, alla loro custodia e conservazione, nonché alla custodia delle divise.

I bandisti devono avere massima cura degli strumenti musicali di proprietà comunale, al fine di preservarne con diligenza l'integrità, la funzionalità, soprattutto durante le esibizioni pubbliche e/o i concerti sul palco.

Art. 17

Gli allievi e i bandisti si impegnano a mantenere gli strumenti musicali loro affidati in perfetta efficienza. La pulizia dei predetti dovrà avvenire in maniera accurata. Essi dovranno presentarsi per le esecuzioni pubbliche in uniforme e con gli strumenti lucidati.

Art. 18

Sarà cura del Comune di Capaci, dotare il complesso bandistico del copricapo con il fregio comunale e gli alamari da applicare sulla giacca o sulla camicia. I bandisti dovranno avere cura di mantenere integra e pulita l'uniforme sociale che viene indossata nelle esibizioni pubbliche e che viene loro affidata per la relativa custodia.